



CITTA' DI TORINO

PROP 11263 / 2025

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: REVISIONE DEL DISEGNO DI LEGGE S. 1240 E TUTELA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- Torino è sempre più un'importante città universitaria grazie alla presenza storica dell'Università degli Studi e del Politecnico.
- L'Università degli Studi di Torino (UniTo) ad oggi può vantare circa 83.000 studentesse e studenti iscritti, circa 660 professoresse e professori ordinari, 1.100 professoresse professori associati, oltre 650 ricercatrici e ricercatori.
- Il Politecnico di Torino (PoliTo) viene da un lungo percorso in continua evoluzione, che ha accreditato l'Ateneo tra le migliori università tecniche europee per la formazione e la ricerca, con 38.700 studentesse e studenti e un corpo accademico di circa 1.253 docenti di cui: 402 professoresse e professori ordinari, 430 professoresse e professori associati, 261 ricercatrici e ricercatori a tempo determinato di tipo A, 119 ricercatrici e ricercatori a tempo determinato di tipo B, 37 ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato.

CONSIDERATO CHE

In data 20 settembre u.s., su iniziativa dell'on. Ministra dell'Università e della Ricerca, sen. prof.ssa Anna Maria Bernini, il Governo presentava il disegno di legge S. 1240 recante «Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca».

PRESO ATTO CHE

- Per mezzo della legge 29 giugno 2022, n. 79, l'assegno di ricerca è stato sostituito dal contratto di ricerca, progresso necessario come rilevato nella IX Indagine ADI, contenente rilevazioni inedite sulle condizioni di vita e di lavoro degli assegnisti e delle assegniste di ricerca nel comparto pubblico italiano.
- La normativa sul preruolo prevista dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 è rimasta per lungo tempo inattuata, manifestando dunque una disattenzione persistente nei confronti delle condizioni di lavoro, del benessere e delle prospettive di carriera delle giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori.

RILEVATO CHE

- Il DDL A.S. 1240 recante «disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca» prevede l'introduzione di quattro nuove e ulteriori figure para-contrattuali (borse di assistenza alla ricerca junior e senior, contratto post-doc, professore aggiunto), caratterizzate da una flessibilità persino superiore rispetto a quelle abolite dalla l. 79/2022, accostandole al contratto di ricerca e alle borse di studio destinate allo svolgimento di attività di ricerca post-laurea.
- Tale previsione appare suscettibile di prolungare ulteriormente la durata del percorso preruolo e di svilire il lavoro intellettuale della comunità dei ricercatori e delle ricercatrici, attraverso strumenti contrattuali privi delle adeguate garanzie giuslavoristiche riconosciute in tutti i Paesi europei e in quelli extraeuropei con cui l'Italia e l'Europa sono maggiormente in competizione.
- La figura del contratto post-doc, di durata variabile tra uno e tre anni, di cui all'art. 22-bis del DDL A.S. 1240, risulta potenzialmente sovrapposta e in contrasto con il contratto di ricerca introdotto dalla legge n. 79 del 2022. Esso rischia di pregiudicare l'effettiva operatività di quest'ultimo, configurandosi, nei fatti, come una versione semplificata e priva delle garanzie proprie di un rapporto di lavoro subordinato, assimilabile alla posizione di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato di tipo A (RTDa) in quanto a obblighi lavorativi e ledendo, anzi, la maggiore temporalità insita nella previgente figura del ricercatore/ricercatrice di tipo a, riducendone l'estensione temporale minima da tre a un anno.
- Le borse di assistenza alla ricerca, di cui all'art. 22-ter del DDL A.S. 1240, sia nella variante junior che senior, si configurano come una riproposizione, con minori diritti, della figura dell'assegno di ricerca, superata dalla l. 79/2022. Tra le principali criticità si evidenzia l'assenza di tutele fondamentali, quali l'accesso all'indennità di disoccupazione (artt. 7, legge 22 maggio 2017, n. 81, e 15, comma 15-bis, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22) e la possibilità di conferimento diretto delle borse su fondi esterni su proposta del Principal Investigator del progetto di ricerca, prevista dal comma 6.
- La figura del professore aggiunto, di cui all'art. 22-quater del DDL A.S. 1240, appare ampiamente sovrapponibile a quella del professore a contratto, disciplinata dall'art. 23 della legge n. 240 del 2010, rendendone superflua l'introduzione.

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta:

- a fare sua e inoltrare al Governo italiano la richiesta di abrogare, per quanto concerne il DDL A. S. 1240, “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca”, gli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater;
- a fare sua e inoltrare al Governo italiano la richiesta di prevedere un finanziamento strutturale del pre-ruolo universitario e delle posizioni di tenure track, da implementarsi attraverso:
 - un significativo incremento delle dotazioni per i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) e il Programma Operativo Nazionale (PON);
 - l'introduzione di un apposito articolo nei criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), destinando risorse specifiche e annualmente vincolate al reclutamento e alla stabilizzazione del personale di ricerca
- ad avviare, attraverso incontri sul tema, un percorso di sensibilizzazione della cittadinanza sui

temi riguardanti l'innovazione e la ricerca universitaria, avvalendosi anche delle competenze di ricercatrici e ricercatori del territorio.

Torino, 09/04/2025

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Sara Diena